

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **292/1983** (ECLI:IT:COST:1983:292)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **27/04/1983**; Decisione del **28/09/1983**

Deposito del **05/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14670**

Atti decisi:

N. 292

ORDINANZA 28 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 281 del 12 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. - ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404

(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel procedimento penale a carico di Suarino Natale, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980.

Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 il tribunale per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza del Pubblico Ministero, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori".

Considerato che nell'ordinanza di rimessione mancano adeguati elementi per la ricostruzione della concreta fattispecie, con la conseguente impossibilità di valutare gli effettivi termini di operatività della norma impugnata;

che da ciò deriva una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione;

che a tale carenza non può sopperire il rinvio fatto alle argomentazioni svolte dal P.M. nelle sue note scritte, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.